Verbale di accordo

Il giorno 6 marzo 2014, in Bergamo

tra

UBI Banca, nella sua qualità di Capogruppo e dunque anche in nome e per conto delle Banche del Gruppo interessate

е

la Delegazione Sindacale di Gruppo ai sensi dell'art. 21 del CCNL 19.1.2012, formata dalle seguenti Organizzazioni Sindacali, rappresentate dalle Segreterie Nazionali, dalle Segreterie degli Organi di Coordinamento e/o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Aziende sopra citate:

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

Premesso che:

- 1. Il Gruppo UBI ha deciso di procedere a specifici interventi di razionalizzazione della rete commerciale del Gruppo, con contestuale accentramento, relativamente a Banca Carime, del Supporto Direzione Generale attualmente allocata a Cosenza, presso la Direzione Centrale di Bari;
- 2. in relazione al punto 1, con lettera informativa del 10 gennaio 2014, da intendersi qui integralmente riportata e trascritta, si è dato inizio alla relativa procedura contrattuale ai sensi del vigente CCNL;
- 3. su richiesta delle OO.SS. si è dato pertanto corso ai confronti previsti dalle normative contrattuali e i relativi incontri fra la Delegazione Aziendale e quella delle OO.SS. si sono succeduti dal 23 gennaio 2014 sino alla data di sottoscrizione del presente accordo;
- 4. le Parti nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine sia agli indirizzi e alle modalità di realizzazione della manovra illustrati nell'informativa di cui al precedente punto 2), nonché in quella fornita alle OO.SS. nel contesto della procedura stessa, sia alle misure previste nei confronti del Personale hanno inteso disciplinare con il presente Accordo gli aspetti attinenti alle ricadute sul Personale direttamente riconducibili all'attuazione della suddetta manovra.

le Parti convengono quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.

Art. 2 Riflessi sul Personale

Gli interventi di chiusura, riqualificazione o ridefinizione della tipologia per le unità organizzative interessate, così come descritti nella lettera informativa di cui al punto 2) delle premesse, determinano le ricadute sul Personale già indicate nella sezione "Riflessi sulle condizioni di lavoro del Personale" della lettera stessa, con le precisazioni fornite alle OO.SS. nel corso della procedura contrattuale.

Mobilità territoriale

A favore del personale in forza alla data di stipula del presente Accordo presso le unità organizzative che, in relazione all'operazione in oggetto, sarà interessato da processi di mobilità territoriale, viene confermata la massima attenzione al fine di contenere, per quanto possibile, la mobilità medesima, anche adottando soluzioni che tengano in considerazione le particolari situazioni personali e familiari degli interessati e ferme restando, per quanto applicabili all'operazione in esame, le previsioni in materia già in essere a livello di Gruppo.

Fermo quanto previsto al precedente paragrafo, le Aziende si impegnano, fatte salve le previsioni migliorative del CCNL, a non disporre il trasferimento del Lavoratore ad oltre 75 km di distanza dalla sua residenza senza il consenso

Fermo qu a non dis

036

My

dell'interessato, fermo restando quanto illustrato al riguardo nella documentazione consegnata nel corso della procedura.

I Dipendenti in part time non verranno interessati senza il loro consenso alla mobilità che comporti distanze superiori a 50 km A/R tra il luogo di lavoro e la residenza dell'interessato.

Dichiarazione delle Aziende

Nel confermare motivazioni, modalità e tempistiche di attuazione dell'intervento di accentramento del Servizio Staff Supporto Direzione Generale di Banca Carime nella Direzione Centrale di Bari, di cui al punto e) della lettera informativa già richiamata, le Aziende hanno individuato interventi organizzativi idonei a evitare, e comunque contenere, il trasferimento verso Bari delle risorse interessate, anche attraverso un processo di ottimizzazione della distribuzione delle attività sui diversi ambiti geografici a livello di Gruppo.

Al riguardo si procederà, tenuto conto anche delle istanze sindacali, al potenziamento delle attività e degli organici presso il Polo UBIS di Cosenza, con particolare riferimento all'unità organizzativa Assistenza Clienti, al fine di massimizzare, tenendo anche conto delle professionalità interessate, il supporto all'attività delle Banche, anche attraverso l'aumento della capacità di contatto nei confronti della clientela e favorire la migrazione dell'operatività sui Canali Diretti, contenendo - contestualmente – la complessiva mobilità territoriale, altrimenti correlata alla realizzazione dell'intervento programmato.

Distacchi

Con riferimento all'intervento di accentramento del Servizio Staff Supporto Direzione Generale di Banca Carime nella Direzione Centrale di Bari, di cui al punto e) della lettera informativa già richiamata, nonché all'operazione di razionalizzazione della rete di UBI Banca Private Investment (UBIBPI), si conviene che, al fine di attenuare le ricadute in termini di mobilità territoriale per le risorse interessate, si potrà fare ricorso all'istituto del distacco. A tale riguardo si intendono ad ogni effetto richiamate le previsioni di cui alla analoga sezione dell'art. 8 del Protocollo di Intesa Sindacale 14/8/07, oltre a quanto comunicato nel corso della procedura contrattuale, nonché le previsioni in tema di mobilità sopra riportate.

Dalla realizzazione della manovra relativa alla Direzione Centrale di Bari, per circa 5 risorse tra quelle di cui al paragrafo che precede, potrà comunque derivare la necessità di mobilità territoriale transitoria, di durata non superiore a 3 mesi, connessa alle temporanee esigenze di trasferimento delle attività.

Cessioni individuali del contratto di lavoro

Con riferimento agli interventi di cui al precedente paragrafo, previo accordo tra le aziende e i singoli lavoratori interessati, si potrà procedere al passaggio volontario del contratto di lavoro da Banca Carime/UBIBPI ad altra società del Gruppo.

In particolare tale passaggio individuale sarà attuato su base volontaria, senza che la distinzione giuridica tra aziende venga considerata come barriera alle opportunità di sviluppo professionale. Fermo restando che il lavoratore conserverà nella nuova azienda i diritti soggettivi acquisiti e le anzianità convenzionali e di servizio maturate, quest'ultima riconoscerà, trattamenti complessivamente equivalenti – salvo miglioramenti – a quelli di cui il dipendente beneficiava nell'Azienda precedente.

Le aziende proseguiranno nell'impegno volto a favorire l'accoglimento delle suddette domande tempo per tempo presentate dagli interessati.

Art. 3

Formazione e riqualificazione professionale

Nell'ottica di valorizzare il patrimonio umano e professionale saranno individuati gli opportuni percorsi di formazione per il personale interessato dai processi di riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle necessità infoformative correlate alle attività di nuova assegnazione per le risorse allocate sul polo di Cosenza interessate dal distacco verso le unità organizzative di UBIS.

I piani di riqualificazione e formazione si articoleranno secondo i seguenti principali criteri guida:

I piani di r

- definizione di percorsi di formazione professionale per ciascuno dei ruoli in cui è previsto il nuovo inserimento, ove richiesto dalla natura del cambiamento del ruolo;
- programmazione di interventi di formazione tecnica e formazione comportamentale, ove richiesto dalla tipologia di riqualificazione, per facilitare il raggiungimento dell'autonomia nell'esercizio del ruolo, tenuto anche conto di eventuali specifiche richieste del lavoratore;
- periodi di affiancamento operativo per acquisire e consolidare le conoscenze necessarie per l'espletamento delle nuove attività.

Le Parti si impegnano a favorire l'accesso ai fondi comunitari, nazionali, intersettoriali e di settore, destinati al finanziamento della formazione, mediante condivisione e sottoscrizione, ove prevista, dei relativi accordi sindacali aziendali.

Le Aziende si impegnano - in particolare con riferimento alle posizioni di Responsabile di Filiale interessate dagli interventi oggetto del presente accordo, a ricercare – nell'attribuzione dei nuovi incarichi - soluzioni che consentano la maggiore e più efficace valorizzazione delle professionalità e delle esperienze acquisite, anche in una logica di continuità che tenga conto delle opportunità che si potranno verificare nel medio periodo.

Art. 4 Incontri di verifica

Su richiesta di una delle Parti, si procederà a incontri di verifica circa lo stato di attuazione del presente accordo.

Art. 5 Disposizioni finali

Con la stipula del presente Accordo le Parti si danno atto, con l'espletamento delle procedure contrattualmente previste, della conformità alle previsioni in materia del CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto

UBI Banca S.c.p.a.

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

